

02/05/2023 10:49:34

Prot. n. 534



Tribunale di Lanusei

Il Presidente del Tribunale ff

Premesso che il 28 febbraio 2023 è entrato in vigore l'art. 179 *ter* disp att. c.p.c. come modificato dal D.lgs.149/2022 attuativo della legge delega 206/2021 che prevede l'istituzione presso ogni tribunale dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di rito;

che occorre provvedere alla formazione dell'elenco, tenuto dal Presidente del Tribunale e formato da un comitato presieduto da lui o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco;

considerato che secondo la normativa possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che risiedono nel circondario del tribunale che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali;

che la domanda di iscrizione nell'elenco deve essere inviata al Presidente del Tribunale e deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. Certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
3. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
5. Titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

che i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche **alternativamente**, i seguenti:

- a) Avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- b) Essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
- c) Avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuola o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale notarile ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 3, comma

1, lettera s), della legge 1.247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso; la specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

ritenuto che il possesso del requisito di cui alla lettera a) debba essere preferibilmente dimostrato mediante deposito di copia delle ordinanze di delega e di una dichiarazione attestante che la delega non è stata revocata mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) debba essere provato mediante la produzione dell'attestato di partecipazione e superamento dell'esame rilasciato dall'ente preposto alla formazione;

considerato che nessun professionista può essere iscritto a più di un elenco

FISSA

il termine del 30 giugno 2023 per la presentazione, da parte dei professionisti interessati, della domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 179 *ter* disp att. c.p.c. da trasmettersi mediante messaggio PEC alla Presidenza del Tribunale (prot.tribunale.lanusei@giustiziacert.it) inserendo nell'oggetto la dicitura "DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO PROFESSIONISTI DELEGATI 2023";

DISPONE

l'invio del presente decreto all'Ordine degli avvocati di Lanusei, Cagliari, Sassari, Nuoro, Tempio Pausania e Oristano, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nuoro e Cagliari e al Consiglio Notarile dei distretti di Cagliari, Nuoro e Lanusei, al fine della diffusione tra i professionisti iscritti ai rispettivi ordini;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale, sezione novità, al fine di consentirne la conoscenza immediata a tutti i professionisti interessati.

Lanusei, 26 aprile 2023

Il Presidente del Tribunale ff

Mariano Arca

